

BOZZE DI STAMPA

22 gennaio 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2040)

TOMO III

dall'articolo 5 all'articolo 15

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 5

5.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

5.105

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

5.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

5.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

5.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

5.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

5.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

5.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

5.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

5.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «intervento» con la seguente: «indirizzo».

5.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «stimolare».

5.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici essenziali».

5.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione italiana».

5.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione della Repubblica Italiana».

5.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». Ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

5.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con la seguente: «meccanismo».

5.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a «medesimo sistema».

5.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1m sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

5.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» *aggiungere le seguenti:* «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» *aggiungere le seguenti:* le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER)».

5.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1

5.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

5.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

5.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

5.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

5.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con le seguenti: «indirizzo».

5.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «stimolare».

5.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).

5.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

5.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

5.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati» e le parole: «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con le seguenti: «propri».

5.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «meccanismo».

5.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» alle seguenti: «medesimo sistema».

5.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» *inserire le seguenti:* «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

5.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente con le risorse già stanziare per

tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» *aggiungere le seguenti:* «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello 81 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» *aggiungere le seguenti:* «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER)».

5.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

5.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

5.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «verifica di inserimento».

5.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «autonomia finanziaria».

5.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «realizzare» con la seguente: «poter realizzare».

5.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «intervento» con la seguente: «indirizzo».

5.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «stimolare».

5.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici essenziali».

5.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici di trasporto locale».

5.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

5.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». Ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

5.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con la seguente: «meccanismo».

5.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a «medesimo sistema».

5.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge.».

5.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali.».

5.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni.».

5.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

5.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, l comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

5.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

5.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

5.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

5.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con le seguenti: «indirizzo».

5.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «stimolare».

5.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).

5.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

5.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

5.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati» e le parole: «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con le seguenti: «propri».

5.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con la seguente: «meccanismo».

5.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» alle seguenti: «medesimo sistema».

5.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge.».

5.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziata per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

5.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica, eliminare le parole: «Supporto a».

5.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

5.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

5.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «realizzare» con la seguente: «poter realizzare».

5.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «intervento» con la seguente: «indirizzo».

5.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «stimolare».

5.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

5.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

5.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

5.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con la seguente: «meccanismo».

5.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a: «medesimo sistema».

5.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge.».

5.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere la seguente: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis».

5.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimerlo.

5.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

5.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

5.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «verifica di inserimento».

5.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «autonomia finanziaria».

5.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con «poter realizzare».

5.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con «indirizzo».

5.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con «stimolare».

5.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

5.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana».

5.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con «possono essere avviati». Ostruzionistico «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con «propri».

5.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con: «meccanismo».

5.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con le seguenti: «dello Stato».

5.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a «medesimo sistema».

5.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

5.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» *aggiungere:* «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» *aggiungere:* «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» *aggiungere:* «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere: «di previsione».

5.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: »come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.408

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.410

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

5.412

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da «alla scadenza» alle seguenti: «medesimo sistema».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.413

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.414

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.415

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.417

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.419

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di protezione internazionale».

5.420

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.421

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.422

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio

nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.424

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.426

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per rifugiati».

5.427

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.428

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.429

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.431

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.433

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «beneficiari di misure di accoglienza» con la seguente: «rifugiati».

5.434

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.435

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.436

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto legge,».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuo-

vi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.438

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema di accoglienza e integrazione» inserire le seguenti: «come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,».

5.439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a: «medesimo sistema».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.440

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a: «medesimo sistema».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.441

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a «medesimo sistema».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.442

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a «medesimo sistema».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.443

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla scadenza» a: «medesimo sistema».

5.444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con: «meccanismo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.445

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con: «meccanismo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con «meccanismo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.447

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «meccanismo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.448

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «meccanismo».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.449

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «meccanismo».

5.450

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con la seguente: «meccanismo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.452

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certifi-

cata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.454

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.455

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.456

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.457

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.459

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.461

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.462

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.463

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere le seguenti: il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.464

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo sistema» aggiungere le seguenti: «ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e b-bis)».

5.465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.466

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.468

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.469

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.470

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.471

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «del medesimo Sistema» aggiungere le seguenti: «e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello 81 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

5.472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con «possono essere avviati». ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.473

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.475

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.476

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.477

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.478

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere le seguenti: il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati».

5.480

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.482

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati». Ostruzionistico. «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere le seguenti: il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.483

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati» e le parole: «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.484

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati» e le parole: «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.485

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono avviati» con le seguenti: «possono essere avviati» e le parole: «sono avviati ulteriori percorsi di integrazione» con le seguenti: «possono essere avviati ulteriori percorsi di integrazione».

5.486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.487

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.489

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.490

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.491

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere le seguenti: il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.492

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a cura delle Amministrazioni competenti e».

5.493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con le seguenti: «dello Stato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.494

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con le seguenti: «dello Stato».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con le seguenti: «dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.496

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con le seguenti: «dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.497

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.498

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.499

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.501

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.503

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «statali».

5.504

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.505

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.506

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire la parola: «competenti» con la seguente: «dello Stato».

5.507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con le seguenti: «propri».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.508

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con le seguenti: «propri».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con le seguenti: «propri».

5.510

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.511

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.512

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.513

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la parola: «rispettivi» con la seguente: «propri».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.515

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.517

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.518

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.519

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

5.520

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.522

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.524

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.525

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

5.526

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.527

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziata per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziata per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.529

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.531

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.532

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere le seguenti: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali».

5.533

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere: «esclusivamente con le risorse già stanziato per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.534

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 dopo le parole: «nei rispettivi bilanci» aggiungere: «esclusivamente con le risorse già stanziare per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.536

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di per-

sono alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere le seguenti: «di previsione».

5.538

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere la seguente: «di previsione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.539

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere: «di previsione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.540

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere: «di previsione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.541

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la parola: «bilanci» aggiungere: «di previsione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera: a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana»

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.543

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.545

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.546

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.547

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.548

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

5.549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

5.550

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con le seguenti: «indirizzo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con le seguenti: «indirizzo».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.552

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con le seguenti: «indirizzo».

5.553

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con la seguente: «indirizzo».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.554

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2, sostituire la parola: «intervento» con la seguente: «indiriz-
zo».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

5.555

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con «indirizzo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «intervento» con «indirizzo».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.557

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con: «poter realizzare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con «poter realizzare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.559

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con «poter realizzare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.560

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.561

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.562

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «realizzare» con le seguenti: «poter realizzare».

5.564

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con: «stimolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con «stimolare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.566

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con «stimolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.567

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «stimolare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.568

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «stimolare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.569

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «stimolare».

5.570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «stimolare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.571

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.573

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.574

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.575

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.576

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.578

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.580

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.581

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.582

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.583

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della cultura italiana».

5.585

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.587

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.588

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.589

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.590

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formazione linguistica» con le seguenti: «conoscenza della lingua e della Costituzione italiana».

5.592

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana».

Conseguentemente, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.594

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.595

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.596

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.597

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana».

5.599

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Apprendimento della carta costituzionale italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.601

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.602

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.603

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.604

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Apprendimento della carta costituzionale italiana».

5.605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.607

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.608

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.609

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.610

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.612

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.614

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.615

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.616

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente: «01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.617

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul territorio».

5.619

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici essenziali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici essenziali»

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

5.621

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.622

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.623

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.624

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.626

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.628

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.629

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.630

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico locale».

5.631

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.633

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.635

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.636

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.637

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di trasporto pubblico».

5.638

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.640

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.642

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.643

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.644

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla persona».

5.645

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.647

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.649

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.650

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.651

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «scolastici».

5.652

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.654

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.656

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici essenziali».

5.657

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.658

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.659

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblici di trasporto locale».

5.661

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.663

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.664

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.665

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.666

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «primari».

5.668

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.670

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.671

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.672

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.673

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente parola: «online».

5.675

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.677

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.678

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.679

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.680

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.682

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.683

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.684

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 3.

5.685

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.686

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.688

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.689

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente: «01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.690

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.691

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «proposte» con la seguente: «suggerimenti».

5.692

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.695

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.697

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.698

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «avviare» con la seguente: «attivare».

5.699

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.700

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con le seguenti: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.703

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.704

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.705

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.707

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «verifica di inserimento».

5.708

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.709

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.711

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia finanziaria».

5.713

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.714

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

5.715

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

5.716

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

5.717

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

5.718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

5.719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3 sostituire la parola: «integrazione» con la seguente: «autonomia».

5.720

NANNICINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per i beneficiari di misure di accoglienza, nei centri di prima accoglienza e straordinari di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono assicurati i percorsi di formazione finalizzati alla conoscenza della lingua italiana, alla conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, all'orientamento ai servizi pubblici essenziali e all'orientamento all'inserimento lavorativo.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'interno si individuano le modalità di attuazione del comma 3-bis, a copertura delle attività previste ci si avvale del fondo di cui al comma 767 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica eliminare le parole: «Supporto a».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattamento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premesso che:

si delinea un significativo mutamento delle politiche in materia di immigrazione, protezione internazionale e integrazione degli stranieri;

l'articolo 5 del provvedimento in titolo, nell'ambito del Piano nazionale per integrazione previsto all'articolo 29 del decreto legislativo n. 251 del 2007, prevede, tra l'altro, un tavolo di coordinamento tra i rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI;

nel corso dell'audizioni preliminari all'esame del presente Decreto, anche i rappresentanti Conferenza delle regioni e delle province autonome e Anci hanno manifestato la necessità di un maggior coinvolgimento e attenzione delle realtà locali nella gestione dell'integrazione derivante da flussi migratori;

è indubbio che gli amministratori locali siano la prima linea nell'opera di mantenimento della legalità e di contrasto alla criminalità, rischiando talvolta intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali in ragione della loro attività;

i territori di confine poi, risultano essere i maggiormente esposti, proprio per la loro funzione di passaggio e di specificità geografica: ne sono una riprova i mirati interventi contenitivi ed economici che taluni Comuni (ad esempio, Lampedusa e Linosa) hanno ricevuto sottoforma di ristoro poiché gravati dall'accoglienza dei flussi migratori;

il paventato rischio che i nostri confini possano essere valicati da chiunque rimane sempre alto, concreto e di forte preoccupazione per le popolazioni residenti nei territori di confine: lo Stato deve perciò mostrare in modo concreto il suo sostegno e vicinanza agli amministratori locali fortemente segnati negativamente dai flussi migratori irregolari provenienti sia dalla rotta balcanica che dal confine con la Francia;

ne sono un esempio le città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste, fortemente penalizzate e gravate dalla gestione del fenomeno migratorio nel rispetto della collaborazione tra i diversi livelli di Governo interessati;

occorre pertanto prevenire e compensare le molte difficoltà che incontrano le specificità territoriali di confine;

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato apposite iniziative, anche di carattere normativo, per le zone di confine di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste, sì da impedire non solo gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese dalle rotte terrestri e marittime, ma al fine di garantire anche adeguate condizioni di rilancio economico poiché maggiormente interessate a contrastare l'immigrazione clandestina e l'emergenza sociale strettamente connessa.

EMENDAMENTI

5.0.100

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 6

6.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.1

AUGUSSORI, PILLON, VITALI, CALIENDO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

6.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma «7-ter», aggiungere il seguente:

«7-quater. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ulti-

mi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

6.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'e-

esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

6.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

6.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-bis» le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

6.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «utili».*

6.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».*

6.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

6.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «utili».*

6.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».*

6.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *b*), n. 1-*bis*, lettera *a*)».

6.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «utili».*

6.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «neces-
sarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».*

6.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi»
sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».*

6.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-*bis*, lettera a)».

6.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter», la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter», la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

6.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter», la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

6.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-bis» le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

6.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

6.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

6.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «7-bis» le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso "7-bis" le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-bis» le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-bis» le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

6.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-bis le parole: «Nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi».

6.144

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, capoverso "comma 7-bis", sostituire le parole: «di documentazione video o fotografica risulta essere autore del fatto» con le seguenti:

«della documentazione video-fotografica sembrerebbe essere l'autore del fatto.»

6.145

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, capoverso "comma 7-bis", sostituire la parola: «risulta» con le seguenti: «appare verosimile essere».

6.146

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, capoverso "comma 7-bis", sostituire la parola: «risulta» con la seguente: «risulterebbe».

6.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «utili».

6.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

6.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso "7-ter" la parola «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «particolari».

6.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «7-ter» la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso 7-ter la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «approfondite».

6.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-*bis*, lettera a)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - *I*. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di

soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

6.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

6.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma «7-ter», aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-bis sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-bis, lettera a)».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), n. 1-*bis*, lettera a)».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

6.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 3 anni, per delitti di cui al comma 7-*bis* sono revocati tutti i permessi di

soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *b*), n. 1-*bis*, lettera *a*)».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 6 contiene nuove «Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri»;

tra le norme introdotte figura la previsione secondo la quale nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri del sistema di accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto;

le circostanze generalizzate nel nuovo comma 7-*bis* con il quale si intende novellare l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, evidenziano l'importanza di acquisire una documentazione filmata dei comportamenti costituenti reato ai fini del successivo accertamento dei fatti in sede giudiziaria;

tale necessità è avvertita anche dal personale delle Forze di Polizia, che opererebbe in condizioni di maggiore serenità qualora venisse dotato di dispositivi che permettessero la videoregistrazione in tempo reale delle operazioni svolte nel corso delle proprie attività d'istituto, in generale e con speci-

fico riferimento alle circostanze previste nel nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di dotare il personale delle Forze di Polizia di dispositivi per la videoregistrazione delle attività operative condotte nei centri del «sistema di accoglienza» creati per i migranti irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche quale primo passo per la loro futura attribuzione a tutte le unità e i reparti impiegati in servizio d'ordine pubblico.

EMENDAMENTI

6.0.1

VITALI, CALIENDO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

«3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima

rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato deposita entro il giorno dell'udienza fissata per la comparizione delle parti gli atti nonché i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con decreto motivato. La decisione non è appellabile. La Corte di Cassazione decide, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.

3-decies. L'ordinanza di cui al comma *3-novies* è comunicata alla cancelleria.

3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

6.0.2

VITALI, CALIENDO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

1. All'articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «non sono attribuite alla competenza di altro giudice» sono inserite le seguenti: «e delle controversie di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

2. All'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:

«sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile»;

b) al comma 9 sono soppresse le parole: «Il procedimento è trattato in camera di consiglio.»;

c) al comma 13 le parole: «Il Tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

6.0.100

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista, di seguito denominata «Commissione», volta a indagare, accertare e monitorare le dinamiche interne ed esterne dei fenomeni di estremismo violento e terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza della Repubblica, le sue istituzioni e i suoi cittadini.

2. In particolare, la Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'impatto della legislazione nazionale in materia di anti-terrorismo, con specifico riguardo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle misure di carattere amministrativo e alla normativa in materia di espulsioni per motivi di prevenzione di terrorismo, anche mediante l'acquisizione di pareri e documenti e lo svolgimento di audizioni di professionisti operanti nei settori della giustizia, dell'interno e dell'intelligence;

b) monitorare i risultati conseguiti nella lotta al terrorismo in Italia, l'efficacia delle misure di contrasto, di intelligence e repressive, in riferimento alle nuove forme di eversione da parte di gruppi armati e organizzati improntati all'ideologia nazionalsocialista, nonché delle misure di contrasto, prevenzione e deradicalizzazione in riferimento ai fenomeni di matrice jihadista, anche al fine di elaborare proposte per l'adozione di nuove norme in tale materia, al fine di colmare eventuali lacune dell'ordinamento giuridico nazionale;

c) raccogliere informazioni e dati sul fenomeno della radicalizzazione jihadista, in particolare in ordine ai luoghi in cui si sviluppa maggiormente il proselitismo o il passaggio a forme diversificate di radicalizzazione, quali carceri, reti internet e luoghi di culto, approfondendo la questione del contemperamento dei princìpi relativi alla libertà personale, religiosa e di opinione con quelli della sicurezza, nonché le problematiche connesse allo specifico fenomeno dei foreign fighter italiani ed europei;

d) acquisire informazioni e analizzare le diverse esperienze sul campo al fine di individuare gli strumenti più idonei per contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista, in particolare individuando le strategie volte al recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione al mondo giovanile, in ambito scolastico e universitario;

e) verificare l'adeguatezza degli interventi di contrasto e prevenzione dei fenomeni di estremismo e radicalizzazione, anche al fine di potenziare le attività di formazione specialistica rivolte agli operatori coinvolti, quali Forze di polizia, amministrazione penitenziaria, Forze armate, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e garanti territoriali, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, personale universitario, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e personale dei corpi di polizia locale, al fine di promuovere l'elaborazione di un progetto organico, in grado di combinare le misure repressive con quelle preventive e di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti più vulnerabili nei confronti dei messaggi jihadisti;

f) promuovere il coordinamento con rappresentanti delle istituzioni europee e di organismi internazionali operanti nel contrasto dei fenomeni terroristici a carattere sovranazionale e radical-religioso, anche al fine di acquisire dati e informazioni circa l'efficacia della risposta alla minaccia jihadista a livello europeo e internazionale, con particolare attenzione alle iniziative dell'Unione europea e alle esperienze di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna;

g) accertare il livello di attenzione, controllo e capacità d'intervento delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche nell'attività di prevenzione delle minacce provenienti dallo spazio cibernetico, anche con particolare riferimento alla radicalizzazione e all'addestramento dei foreign fighter.

3. La Commissione presenta alle Camere relazioni sui risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, al termine dei propri lavori.

4. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il

gruppo misto del Senato della Repubblica e il gruppo misto della Camera dei deputati sono rappresentati distintamente nella Commissione. I componenti della Commissione sono scelti tenendo conto anche della specificità dei compiti a questa assegnati.

5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

6. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

7. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.

8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

9. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 8.

10. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

11. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, o privati. Con il regolamento interno di cui al comma 8 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

12. La Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero.

13. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

14. La Commissione cura l'archiviazione e l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

15. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

16. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

17. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

18. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

19. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

20. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

21. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

22. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.

23. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

24. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

25. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona

che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi da 17 a 24.

26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

27 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 26 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

28. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno di attività e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6.0.101

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam, presso il Ministero dell'interno. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per l'istituzione del Registro pubblico delle moschee e l'ambo

nazionale degli imam di cui al comma 1 e la modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione al medesimo Registro.

Art. 7

7.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

7.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

7.105

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

7.106

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica dell'articolo 131-*bis* del codice penale)

1. All'articolo 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole: «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343» sono soppresse.»

7.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

7.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compa-

tibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.113

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

7.114

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il

contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

7.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di

viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

7.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.127

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.128

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

7.129

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.130

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.131

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimerlo.

7.132

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 AGOSTO 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

7.133

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.134

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di vio-

lenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

7.135

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

7.136

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.137

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

7.138

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

7.141

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 le parole: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un un'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

Tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'art. 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

All'articolo 7, si ritiene che la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la «particolare tenuità del fatto» di cui al dispo-

sto dell'art. 131-*bis* del Codice Penale debba riguardare anche le ipotesi di violenza e minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Così da proteggere, stante vieppiù il carattere deterrenziale della norma penale, anche soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali esercitano comunque una funzione pubblica ex art. 358 del Codice Penale.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di predisporre ulteriori iniziative legislative finalizzate alla protezione dei soggetti che, pur non essendo pubblici ufficiali, esercitano comunque una funzione pubblica ex art. 358 del Codice Penale, quali i collaboratori scolastici o i farmacisti, spesso oggetto di episodi di violenza e minaccia.

G7.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

si evidenzia che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio.

una parte della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020).

la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi di quanto richiamato in premessa, al fine di porre in essere urgenti iniziative normative tese al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a medici e operatori sanitari durante l'esercizio delle proprie funzioni, incrementando al contempo, il numero di personale di polizia e la presenza dei presidi di sicurezza all'interno di tutti i nosocomi.

G7.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche e, quindi, meritevoli di particolare attenzione; il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio.

un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (dr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020).

La questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme in oggetto per porre in essere urgenti iniziative normative ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale agli insegnanti e al personale scolastico di ogni ordine e grado.

G7.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

Tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richie-

de l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio.

Un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020).

La questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, ove emergessero criticità, riconsiderare integralmente l'impianto normativo di cui all'articolo 7 al fine del ripristino della normativa in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni per i quali non opera l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-*bis* del c.p.

G7.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione; il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

è opportuno evidenziare che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio.

Un settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020).

la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, all'emergere di criticità nel corso della sua vigenza, adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche normative, per rivedere l'impianto normativo di cui all'articolo 7 e la disciplina in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'ottica di escludere la tenuità solo nel caso di condotte violente o minacciose nei confronti di ufficiali e agenti della forza pubblica.

G7.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale

o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

Tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche, dunque meritevoli della massima attenzione. Il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'art. 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio.

Un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'art. 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020).

La questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio.

tale più intensa tutela è opportuna, soprattutto in relazione all'esigenza del contenimento della violenza di strada. Effettivamente può apparire incongrua la previsione tra i reati preclusivi il delitto di oltraggio, che ha una densità di disvalore molto inferiore rispetto ai delitti violenti contro i pubblici ufficiali.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di perseguire l'auspicabile obiettivo di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra la salvaguardia dell'ordine pubblico e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

G7.106

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza,

ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

il decreto-legge introduce una differenziazione fra i pubblici ufficiali coinvolti perché introduce una disparità di trattamento rispetto ad altri pubblici ufficiali in quanto il riferimento ad una mera qualità soggettiva è elemento del tutto estrinseco rispetto alla logica della non punibilità. Escludere la forza pubblica dalla clausola di non punibilità equivale ad ammettere che, quando le condotte - anche di solo oltraggio - si dirigono contro ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, il danno/pericolo per il bene protetto deve sempre essere affermato in via presuntiva;

quanto al reato previsto dall'articolo 343, viene ora ad essere ricompreso fra le eccezioni alla non punibilità, dunque a costituire un'ipotesi in cui il fatto non potrebbe mai essere considerato lieve. Ma questa previsione cioè appunto l'esclusione dal 'beneficio' del 131-*bis* c.p. - sarebbe ragionevole se un'analoga esclusione fosse mantenuta anche per l'articolo 341-*bis* (che pure disciplina un caso di oltraggio a pubblico ufficiale);

viene, quindi, introdotta una discriminazione irragionevole, perché risulterebbe maggiormente «tutelato» il soggetto (istituzionale) che ha invece maggiori strumenti di reazione al medesimo tipo di fatti offensivi;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina sopra richiamata, effettuando un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme, e, di conseguenza, intervenire prontamente, anche con iniziative di carattere normativo, tesi a riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa.

EMENDAMENTI

7.0.1

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

7.0.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

7.0.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

7.0.103

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di

viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

7.0.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'art. 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'art 337 Codice penale è aggiunto il seguente:

"Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al comma 1 a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a 6 mesi"».

7.0.107

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.108

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

7.0.109

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

7.0.110

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre
2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domi-
cilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli
336, 337 e 341-*bis* del codice penale"».

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguen-
te:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima
accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il
rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità
umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-
lizzato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve
intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre
2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domi-
cilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis*) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli
336, 337 e 341-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

7.0.113

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale"».

7.0.114

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

7.0.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

7.0.117

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

7.0.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

7.0.120

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno"».

Art. 8

8.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo le parole: «comunicazioni, ovunque ricorra,» aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

8.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta saturata».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d)

8.105

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI,
GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d)

8.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.107

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

8.108

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

8.109

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

8.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

8.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

8.112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 9

9.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i con fini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i con fini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"f-sexies) delitti di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale"».

9.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

9.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i con fini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

9.103

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

9.104

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

9.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"f-sexies) delitti di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale"».

9.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

9.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri con fini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

9.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, e autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"f-sexies) delitti di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale"».

9.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, e autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

9.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, e autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

9.111

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI,
GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"f-sexies) delitti di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale"».

9.112

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

9.113

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

9.114

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

9.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

9.117

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», dopo la parola: «comunicazioni», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «anche telematiche».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

9.120

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.121

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chi uso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

9.124

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

9.125

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 391-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 9 introduce, una nuova figura di reato disciplinata dall'articolo 391-ter, per sanzionare l'introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari di telefoni cellulari e di dispositivi mobili, comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché, più in

generale, ogni condotta attraverso la quale è procurato a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni.

l'introduzione nel codice penale di una apposita fattispecie di reato destinata a reprimere l'accesso indebito a strumenti di comunicazione con l'esterno da parte della popolazione detenuta è conseguenza, chiaramente, del fenomeno - registrato in modo crescente negli ultimi tempi - dell'introduzione abusiva di apparecchi telefonici mobili negli istituti penitenziari.

si tratta di una previsione volta a contrastare, con l'efficacia dissuasiva della sanzione penale, comportamenti e violazioni gravemente pregiudizievoli per l'efficacia del percorso trattamentale e finalizzati a tutelare la necessità di interrompere i rapporti con ambienti criminali esterni da parte dei soggetti sottoposti alle misure restrittive. La pena prevista, della reclusione da uno a quattro anni.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame all'articolo 9, ed adottare le conseguenti ed opportune iniziative, anche di carattere normativo, atte a superare eventuali dubbi interpretativi per equiparare esplicitamente le comunicazioni «vocali» con quelle «telematiche» (*chats, mail, sms*) e, quindi, a rendere perseguibile penalmente l'introduzione di «*sim card*» utilizzabili per comunicazioni anche attraverso dispositivi elettronici diversi dai telefoni.

G9.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il decreto in conversione presenta palesi caratteri di incostituzionalità, quantomeno sotto il profilo della eterogeneità per materia. A fianco di norme in tema di immigrazione, si inseriscono modifiche sostanziali al codice penale, (art.131-*bis*, articolo 391-*bis* in relazione all'art. 41 *bis* O.P.) alla normativa sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.

vorrebbe, a detta della relazione illustrativa, non trascurare il rafforzamento dei dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, rendendo più

severe le norme in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario);

a tal fine introduce, all'articolo 9, una nuova figura di reato, di cui all'articolo 391-*ter* del codice penale, mediante la quale sono sanzionate l'introduzione e la detenzione, all'interno degli istituti penitenziari, di telefoni cellulari e di dispositivi idonei a consentire la comunicazione con l'esterno;

l'introduzione nel codice penale di una apposita fattispecie di reato destinata a reprimere l'accesso indebito a strumenti di comunicazione con l'esterno da parte della popolazione detenuta è conseguenza, chiaramente, del fenomeno - registrato in modo crescente negli ultimi tempi - dell'introduzione abusiva di apparecchi telefonici mobili negli istituti penitenziari.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere nel disposto dell'articolo, quale oggetto strumentale o mediato del reato, le *sim card*, linguisticamente da intendersi come schede atte a permettere l'interscambio di dati ovvero comunicazioni vocali (laddove genericamente, oggi, si fa riferimento ai soli dispositivi materiali, che interpretativamente potrebbero essere riferiti ai soli apparecchi fisici).

G9.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 9 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 391-*ter* in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere;

tramite le nuove norme viene costituito in fattispecie del diritto penale l'accesso indebito di soggetti detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione;

la penalizzazione dell'accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione dovrebbe rendere più difficile la gestione di complesse attività criminali come la tratta dei migranti irregolari dall'interno delle carceri;

mentre spetta alla Polizia penitenziaria il compito di vigilare su quanto giunge ai detenuti in custodia nelle case circondariali sotto il suo con-

trollo, dalla Polizia Postale può giungere un apporto in termini di monitoraggio del traffico telefonico e dei dati in entrata ed uscita dai reclusi nelle carceri, utile all'eventuale identificazione da remoto delle violazioni delle nuove disposizioni:

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di promuovere un efficace coordinamento tra le Forze di Polizia al fine di monitorare il rispetto delle nuove norme concernenti l'accesso indebito di detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione, potenziando altresì le capacità della Polizia postale e dei reparti affini presenti nelle altre Forze di Polizia.

EMENDAMENTI

9.0.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

9.0.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

9.0.103

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f*-sexies) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.0.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

9.0.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale e aggiunta la lettera:

"*f-sexies*) delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

9.0.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'art. 266 del codice di procedura penale è aggiunta la lettera:

"f-sexies) delitti di cui agli articoli 391-bis e 391-ter del codice penale"».

Art. 10

10.0.100

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urba-

no sia stato lesa durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali".»

Art. 11

11.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi.».

11.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pub-

blico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.104

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

11.105

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.».

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

11.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

11.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.».

11.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1)", dopo le parole: «pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «, stadi o altri impianti sportivi, e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «stadi o altri impianti sportivi».

11.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

11.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

11.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

11.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

11.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

11.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

11.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

11.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro»

11.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

11.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) -1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

11.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago».

11.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

11.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

11.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati».

11.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.191

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.192

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.193

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.194

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.195

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.196

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.199

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.200

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.201

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.202

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.203

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.206

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.207

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.208

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.209

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.210

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11».

11.212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.213

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1-ter.", al numero 5), le parole da: «20.000 euro,» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

11.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

11.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie, aggiungere le seguenti: scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

11.217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi».

11.218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: edifici sportivi e ricreativi.».

11.219

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

11.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie».

11.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, numero 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.226

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.227

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398

11.231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.233

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.234

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.240

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.241

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.245

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.247

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. «Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati,».

11.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) -1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.»

11.252

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

11.253

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

11.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

11.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

11.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

11.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

11.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie.».

11.259

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.260

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

11.266

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

11.267

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

11.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.273

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.274

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

11.275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

11.276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

11.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.281

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

11.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.».

11.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

11.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.288

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.291

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.294

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.297

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.298

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.300

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.301

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.304

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.306

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.307

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.308

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.311

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.312

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.313

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.314

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.315

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.318

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.319

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.320

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.321

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.322

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.323

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.325

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.326

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.327

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.328

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.331

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti:« »nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.333

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.334

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.335

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.336

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11».

11.337

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1-ter.", al numero 5), le parole da: «20.000 euro», alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1)", dopo le parole: «pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi,» e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

11.340

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.342

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.343

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.344

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.345

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000 con le seguenti: «da 10.000.».

11.346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.347

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.349

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.350

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

11.351

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

11.352

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

11.353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

11.354

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

11.355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi».

11.356

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie».

11.357

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.358

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.359

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.361

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.363

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.364

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.365

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.366

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.368

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.370

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.371

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.372

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.373

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.375

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.377

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.378

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.379

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.380

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.382

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.384

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.385

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.386

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.387

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.389

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.391

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.392

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.393

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.394

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.396

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.398

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.399

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.400

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.401

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.403

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.405

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.406

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

11.407

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)", dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.408

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.409

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

11.410

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

11.411

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.412

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.413

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.414

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.415

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

11.416

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.417

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.418

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.419

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.420

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.421

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.422

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.423

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da 8.000 con le seguenti: «da 10.000.».

11.424

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.425

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.426

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.427

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: »negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi quattro anni».

11.428

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi cinque anni».

11.429

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: »a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.»

11.430

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.»

11.431

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.432

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.433

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.434

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.435

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.436

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.437

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.438

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.439

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.440

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.441

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.442

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.443

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.444

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.445

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.446

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.447

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.448

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.449

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.450

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.451

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.452

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.453

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.454

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.455

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.456

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.457

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.458

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.459

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.460

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.461

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.462

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.463

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.464

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.465

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.466

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.467

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.468

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.469

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.470

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.471

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.472

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.473

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.474

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.475

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: « »nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.476

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: « »nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.477

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.478

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.479

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.480

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 11.».

11.481

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma "1-bis" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.482

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1-ter.", al numero 5), le parole: «da 20.000 euro,» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.483

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1)", dopo le parole: «pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «, stadi o altri impianti sportivi», e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «stadi o altri impianti sportivi.».

11.484

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.485

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.486

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.487

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da: «sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

11.488

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da: «sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

11.489

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da: «8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.490

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.491

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.492

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.493

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.494

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni».

11.495

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni».

11.496

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi».

11.497

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi».

11.498

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi».

11.499

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi».

11.500

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere la seguente: «accademie».

11.501

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.502

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.503

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.504

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.505

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.506

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.507

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.508

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.509

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.510

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.511

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.512

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.513

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.514

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.515

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.516

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.517

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.518

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.519

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.520

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.521

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.522

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.523

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.524

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.525

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.526

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.527

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.528

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.529

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.530

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.531

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.532

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.533

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.534

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.535

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.536

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.537

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.538

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.539

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.540

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.541

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.542

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.543

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.544

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.545

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.546

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.547

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.548

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.549

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.550

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» *aggiungere le seguenti:* «edifici pubblici o privati, ai».

11.551

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.552

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.553

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento) - 1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di

pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.»

11.554

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la lettera:

"*f*-sexies. delitti di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale"».

11.555

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

11.556

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.557

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.558

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.559

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.560

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

11.561

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.562

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.563

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.564

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.565

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.566

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.567

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.568

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

11.569

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

11.570

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.571

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.572

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

11.573

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.».

11.574

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.575

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole commessi i predetti reati aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

11.576

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.577

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.578

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.579

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i Paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.580

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.581

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.582

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.583

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.584

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.585

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.586

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.587

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.588

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.589

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.590

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.591

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.592

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.593

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.594

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.595

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.596

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.597

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.598

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.599

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.600

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.601

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.602

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.603

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.604

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.605

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.606

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.607

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.608

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.609

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.610

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.611

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.612

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.613

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.614

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.615

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.616

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.617

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.618

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.619

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,»

inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.620

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.621

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.622

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.623

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.624

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.625

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 11.».

11.626

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.627

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1-ter.", al numero 5), le parole: «da 20.000 euro,» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.628

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1)", dopo le parole: «pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi, e dopo le parole «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

11.629

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.630

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.631

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.632

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.633

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.634

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.635

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.636

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.637

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.638

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.639

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni».

11.640

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: nel corso degli ultimi cinque anni».

11.641

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi».

11.642

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi».

11.643

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi».

11.644

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi».

11.645

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere la seguente: «accademie».

11.646

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.647

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.648

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.649

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.650

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.651

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.652

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.653

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'ar-

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.654

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.655

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.656

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.657

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.658

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.659

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.660

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'ar-

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.661

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.662

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.663

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.664

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.665

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.666

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.667

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.668

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.669

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.670

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.671

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.672

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.673

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.674

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'ar-

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.675

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.676

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.677

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.678

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.679

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.680

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.681

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'ar-

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.682

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.683

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.684

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.685

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.686

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.687

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.688

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'ar-

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.689

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.690

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.691

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.692

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.693

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.694

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.695

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

11.696

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.697

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 391-ter", primo periodo, sostituire le parole: «uno a quattro» con le seguenti: «due a cinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «tre a sei.».

11.698

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.699

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento*) -1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.».

11.700

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» *con le seguenti:* o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

11.701

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» *con le seguenti:* «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.702

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» *con le seguenti:* «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.703

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.704

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.705

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

11.706

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.707

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.708

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con le seguenti: «rendere di maggiore intensità».

11.709

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «realizzare».

11.710

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «moltiplicare».

11.711

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aumentare».

11.712

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.713

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.714

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.715

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: da uno a tre anni.

11.716

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

11.717

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.718

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.719

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.720

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.721

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

11.722

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.723

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.724

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.725

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.726

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.727

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.728

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.729

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.730

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.731

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.732

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.733

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.734

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.735

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.736

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11».

11.737

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma "1-bis" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattamento con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattamento e svago.».

11.738

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1-ter.", al numero 5), le parole da: «20.000 euro», alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.739

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

11.740

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

11.741

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

11.742

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «pa-
lestre, circoli associativi».*

11.743

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edi-
fici sportivi e ricreativi.».*

11.744

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «cir-
coli sportivi e ricreativi».*

11.745

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie».

11.746

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.747

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.748

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.749

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.750

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.751

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.752

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.753

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.754

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.755

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.756

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.757

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per

il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

11.758

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, numero 400, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.759

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi quattro anni».

11.760

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi cinque anni».

11.761

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago».

11.762

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.763

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.764

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.765

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.766

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.767

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.768

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.769

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.770

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.771

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.772

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.773

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.774

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.775

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.776

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.777

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.778

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.779

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.780

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.781

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.782

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.783

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.784

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.785

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.786

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.787

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.788

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.789

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.790

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.791

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.792

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.793

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.794

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.795

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.796

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.797

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1)", dopo le parole: «pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «, stadi o altri impianti sportivi», e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «stadi o altri impianti sportivi».

11.798

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.799

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.800

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.801

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

11.802

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

11.803

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.804

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.805

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.806

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.807

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.808

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.809

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.810

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.811

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.812

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.813

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.814

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.815

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.816

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.817

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.818

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.819

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.820

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.821

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.822

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.823

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.824

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.825

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.826

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.827

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.828

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.829

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.830

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.831

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.832

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.833

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.834

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.835

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.836

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.837

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.838

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.839

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.840

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.841

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.842

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.843

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti:* «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.844

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini".».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.845

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n.400, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente,

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai».

11.846

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.847

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "comma 1", sopprimere le parole: «una o più denunce o».

11.848

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "comma 1", sostituire le parole: «una o più denunce» con le seguenti: «una denuncia».

11.849

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.850

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.851

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.852

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.853

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.854

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.855

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi quattro anni.».

11.856

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.857

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.858

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.859

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.860

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.861

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi cinque anni.».

11.862

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.863

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.864

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.865

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.866

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.867

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.868

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.».

11.869

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.870

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.871

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.872

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.873

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.874

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «palestre, circoli associativi.».

11.875

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.876

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.877

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.878

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.879

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.880

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.881

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «edifici sportivi e ricreativi.».

11.882

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.883

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.884

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.885

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.886

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.887

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere le seguenti: «circoli sportivi e ricreativi.».

11.888

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.889

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie», aggiungere la seguente: «accademie».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.890

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.891

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.892

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie».

11.893

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.894

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati,».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.895

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.896

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

11.897

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.898

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso "1)" dopo le parole: «aperti al pubblico» aggiungere le seguenti: «giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.899

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.900

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.901

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.902

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.903

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.904

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.905

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.906

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.907

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.908

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.909

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.910

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.911

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.912

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.913

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.914

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.915

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.916

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.917

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.918

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.919

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.920

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.921

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.922

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.923

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.924

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.925

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.926

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.927

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.928

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.929

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.930

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.931

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.932

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.933

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.934

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.935

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.936

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.937

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.938

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.939

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.940

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.941

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.942

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.943

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.944

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.945

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.946

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.947

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.948

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.949

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.950

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.951

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.952

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.953

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.954

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.955

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.956

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.957

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.958

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.959

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.960

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.961

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.962

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.963

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.964

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.965

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.966

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.967

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.968

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.969

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti*: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.970

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.971

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.972

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.973

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.974

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.975

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.976

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.977

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.978

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.979

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.980

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.981

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.982

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.983

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.984

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.985

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.986

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.987

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.988

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.989

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.990

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.991

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.992

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.993

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.994

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.995

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.996

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.997

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.998

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.999

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1000

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1001

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1002

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1003

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1004

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1005

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1006

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1007

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1008

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1009

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1010

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1011

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1012

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1013

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1014

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1015

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1016

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1017

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1018

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1019

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1020

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1021

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1022

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1023

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1024

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1025

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1026

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1027

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1028

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1029

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1030

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1031

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1032

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1033

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1034

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1035

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1036

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1037

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1038

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1039

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1040

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1041

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1042

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1043

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1044

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1045

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1046

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1047

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1048

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1049

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1050

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1051

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1052

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».*

11.1053

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1054

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1055

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1056

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1057

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1058

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1059

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1060

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1061

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1062

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1063

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1064

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1065

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1066

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1067

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1068

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1069

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1070

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1071

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1072

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1073

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1074

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1075

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1076

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1077

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1078

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1079

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1080

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1081

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1082

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1083

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1084

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1085

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1086

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1087

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1088

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1089

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1090

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1091

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1092

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1093

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1094

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1095

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1096

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1097

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1098

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1099

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1103

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1104

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1105

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1108

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1109

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1110

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1111

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1117

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1118

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a, numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1119

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1122

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1123

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1124

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1125

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1126

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1129

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1130

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1131

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1132

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1133

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 14**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1136

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1137

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1138

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1139

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1140

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1143

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1144

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1145

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1146

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 14**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1150

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1151

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1152

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1153

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1154

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1159

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1160

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1161

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1164

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1166

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1167

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1168

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 14**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1171

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1172

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1173

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1174

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1175

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1178

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1179

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1180

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1181

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1182

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 14**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1185

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1186

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1187

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1188

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1192

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI,
GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1195

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1197

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1198

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1202

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1204

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1205

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1209

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1211

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1212

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1213

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1214

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1215

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1216

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1217

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1218

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1219

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1220

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti*: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1221

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto

1991, n. 287» *inserire le seguenti*: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1222

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1223

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1224

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1225

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1226

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1227

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1228

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1229

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1230

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1231

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1232

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1233

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1234

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1235

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1236

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1237

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1238

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1239

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1240

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1241

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1242

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1243

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1245

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai».

11.1246

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: sedi universitarie,» aggiungere la seguente: «accademie.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1247

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1248

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: il divieto di accesso agli stessi» aggiungere le seguenti: «edifici pubblici o privati, ai.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1249

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000 con le seguenti: «da 10.000.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1250

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1251

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1252

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1253

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1256

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

11.1257

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1258

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

11.1259

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1260

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1261

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1262

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1263

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.1264

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1265

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1266

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro»

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1267

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1270

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «da sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.1271

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1272

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1273

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1274

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1275

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1276

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1277

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: »la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.1278

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1279

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1280

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1281

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1282

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1283

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1284

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

11.1285

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1286

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1287

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1288

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1289

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1290

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1291

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.1292

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1293

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1294

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1295

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1296

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le
seguenti: «da 10.000.».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'ar-
ticolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri
confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'o-
biettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1297

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «da 8.000» con le
seguenti: «da 10.000.».*

11.1298

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con
le seguenti: «a 40.000 euro.».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1299

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1300

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1301

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1302

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1303

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1304

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.1305

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1306

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1307

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1308

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1309

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1310

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1311

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

11.1312

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1313

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1314

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1315

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1316

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1317

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1318

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 2 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.1

VITALI, CALIENDO

Al comma 1, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.»

11.1319

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma "1-bis" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1320

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1321

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1322

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1323

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1324

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1325

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.1326

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1327

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.»

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1328

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1329

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni,» con le seguenti: «negli ultimi cinque anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1330

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi quattro anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1331

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi quattro anni».

11.1332

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1333

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «negli ultimi tre anni», con le seguenti: «negli ultimi cinque anni».

11.1334

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi, e dopo le parole: «locali di pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1335

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi,» e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1336

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi, e dopo le parole «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1337

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi», e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1338

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le seguenti: «, stadi o altri impianti sportivi,» e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le seguenti: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1339

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le parole: «, stadi o altri impianti sportivi», e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «stadi o altri impianti sportivi».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1340

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "1.", dopo le parole: «pubblico trattenimento» aggiungere le parole: «, stadi o altri impianti sportivi», e dopo le parole: «locali di pubblico intrattenimento» aggiungere le parole: «stadi o altri impianti sportivi».

11.1341

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1342

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1343

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1344

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1345

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1346

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1347

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1348

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1349

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1350

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1351

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1352

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1353

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1354

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1355

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1356

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1357

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1358

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1359

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1360

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1361

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1362

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1363

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1364

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1365

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1366

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1367

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1368

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1369

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1370

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1371

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1372

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1373

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1374

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1375

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1376

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1377

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1378

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1379

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1380

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1381

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1382

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1383

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1384

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1385

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1386

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1387

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1388

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1389

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1390

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1391

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1392

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1393

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1394

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1395

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1396

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1397

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1398

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1399

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1400

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1401

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1402

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1403

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1404

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1405

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1406

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1407

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1408

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1409

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1410

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1411

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1412

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1413

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1414

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1415

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1416

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1417

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1418

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1419

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1420

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1421

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1422

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

«Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1423

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1424

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1425

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1426

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1427

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1428

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1429

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1430

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1431

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1432

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1433

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1434

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1435

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1436

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1437

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1438

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 544-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1439

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1440

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1441

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1442

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1443

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1444

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1445

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1446

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1447

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1448

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1449

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1450

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1451

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1452

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1453

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1454

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1455

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1456

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1457

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1458

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1459

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1460

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1461

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1462

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1463

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1464

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1465

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1466

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreti 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1467

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1468

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1469

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1470

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1471

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1472

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1473

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1474

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1475

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1476

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1477

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1478

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1479

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1480

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1481

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1482

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1483

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1484

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1485

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 515-*quinqüies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1486

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quinqüies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1487

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quinquies del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1488

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1489

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1490

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1491

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1492

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1493

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1494

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1495

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1496

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1497

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1498

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1499

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1500

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1501

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1502

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1503

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1504

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1505

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1506

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1507

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1508

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1509

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1510

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1511

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1512

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1513

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1514

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1515

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 513-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1516

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1517

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1518

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1519

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1520

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1521

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1522

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1523

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1524

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1525

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1526

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1527

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1528

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1529

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1530

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1531

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1532

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1533

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1534

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1535

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1536

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1537

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1538

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1539

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1540

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1541

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1542

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1543

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1544

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1545

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1546

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1547

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1548

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1549

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».*

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1550

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 497-bis del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1551

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1552

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1553

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1554

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1555

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1556

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1557

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1558

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1559

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1560

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1561

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1562

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1563

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1564

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1565

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1566

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1567

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1568

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1569

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1570

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1571

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1572

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1573

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1574

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1575

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1576

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1577

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1578

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1579

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1580

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1581

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1582

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1583

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1584

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1585

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1586

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1587

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1588

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1589

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1590

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1591

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1592

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1593

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1594

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1595

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1596

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1597

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1598

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1599

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

11.1600

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1601

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1602

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1603

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1604

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «non-

ché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1605

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1606

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1607

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1608

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1609

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1610

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1611

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1612

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1613

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1614

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1615

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1616

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1617

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1618

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1619

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1620

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1621

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1622

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1623

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1624

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1625

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1626

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1627

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1628

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1629

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1630

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1631

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1632

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1633

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1634

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1635

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1636

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1637

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1638

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1639

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1640

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1641

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1642

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1643

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1644

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1645

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1646

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1647

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti. «nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1648

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1649

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1650

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1651

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1652

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1653

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1654

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1655

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1656

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1657

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «»nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1658

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1659

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1660

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1661

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1662

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1663

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1664

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1665

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1666

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1667

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1668

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1669

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1670

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1671

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1672

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1673

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1674

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1675

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1676

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché

per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1677

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1678

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1679

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1680

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1681

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1682

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» inserire le seguenti: «nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398».

11.1683

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.1684

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1685

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 11».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1686

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1687

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1688

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «604-ter del codice penale,» aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11.».

11.1689

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1690

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1691

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1692

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1693

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1694

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1695

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago».

11.1696

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1-bis. sostituire le parole: «a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1697

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1698

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1699

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1700

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1701

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1702

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «commessi i predetti reati» aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1703

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1", dopo le parole: «l'interessato si associa», sopprimere le seguenti: «specificatamente indicati».

11.1704

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "comma 1", primo periodo, sostituire le parole: «specificamente indicati», con le seguenti: «specificatamente indicate».

11.1705

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole: «commessi i predetti reati aggiungere le seguenti: «della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.».

11.1706

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1" dopo le parole 604-ter del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per i delitti previsti dall'Articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1707

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1708

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1709

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1710

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1711

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso "comma 1-bis" sostituire le parole: «ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.1712

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1713

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello

ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1714

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1715

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1716

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1717

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1718

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1719

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1720

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro».

11.1721

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1722

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1723

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1724

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1725

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1726

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1727

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 35.000 euro».

11.1728

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1729

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1730

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1731

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1732

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1733

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1734

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «a 20.000 euro» con le seguenti: «a 30.000 euro».

11.1735

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5), le parole da: «20.000 euro» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1736

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5), le parole da: «20.000 euro», alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1737

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5), le parole da: «20.000 euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «20.000 euro per

la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima»;

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1738

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5), le parole da: «20.000 euro», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1739

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5), le parole da: «20.000 euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima

violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1740

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), al numero 5), le parole da: «20.000 euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1741

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5), le parole da: «20.000 euro», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima;».

11.1742

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1743

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1744

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1745

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1746

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1747

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni.».

11.1748

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in so milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1749

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.»

11.1750

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1751

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1752

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1753

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1754

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».

11.1755

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1756

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1757

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1758

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.»

11.1759

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1760

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 40.000 euro».

11.1761

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1762

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1763

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1764

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:^p«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuo-

vi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1765

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1766

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza.».

11.1767

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 35.000 euro».

11.1768

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1769

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1770

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1771

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1772

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1773

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1774

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «la multa da 8.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «la multa da 10.000 a 30.000 euro».

11.1775

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1776

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1777

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1778

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1779

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b) numero 5 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1780

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 5, sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1781

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), numero 5 sostituire le parole: «da 8.000» con le seguenti: «da 10.000».

11.1782

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.».

11.1783

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1784

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica, con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1785

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'articolo 11.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1786

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1787

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1788

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

11.1789

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» *aggiungere le seguenti:* «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1790

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» *aggiungere le seguenti:* «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1791

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1792

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1793

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1794

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1795

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.».

11.1796

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14**, con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1797

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14** con il seguente:*

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1798

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1799

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1800

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1801

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.».

11.1802

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14**, con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1803

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.»

11.1804

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1805

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1806

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti:
«agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.»*

*Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il
seguito:*

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1807

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti:
«agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.»*

11.1808

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti:
«agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.»*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.1809

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1810

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1811

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1812

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1813

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.».

11.1814

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

*Conseguentemente, sostituire l'**articolo 14**, con il seguente:*

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1815

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1816

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1817

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1818

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1819

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica dopo le parole: «divieto di accesso» aggiungere le seguenti: «agli edifici scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.».

11.1820

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici

scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1821

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1822

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1823

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1824

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1825

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1826

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «o di stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.».

11.1827

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1828

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1829

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1830

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1831

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

11.1832

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1833

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.».

11.1834

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.1835

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi.».

11.1836

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

11.1837

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

*Conseguentemente, all'**articolo 15**, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1838

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.».

11.1839

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Alla rubrica, sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

11.1840

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Alla rubrica sostituire le parole: «agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento» con le seguenti: «ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'Articolo 11».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, nei locali pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che il questore può adottare nei confronti di soggetti denunciati per specifici reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti;

solo qualche settimana fa l'inchiesta *White Stone* sullo spaccio di droga in diversi comuni campani ha concluso il suo iter giudiziario. L'indagine aveva permesso di disarticolare un gruppo dedito allo spaccio di cocaina e crack in alcune zone delle province di Napoli ed Avellino e, in particolare, in luoghi individuati per le attività di vendita «al minuto» quali l'area adiacente una chiesa nel comune di San Prisco, la villa comunale del comune di San Tammaro, lo spazio antistante una scuola del comune di Marigliano e diversi circoli ricreativi e sale giochi dell'area vesuviana;

la norma, per perseguire fino in fondo la sua funzione social-preventiva dovrebbe prevedere un ulteriore ampliamento dei luoghi da sottoporre a divieto di accesso da parte di soggetti già denunciati per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto non basta ricomprendere in tale elenco le sole scuole e i locali di intrattenimento ma occorre inserire anche quei luoghi frequentati dai giovani nel loro tempo libero e nei quali, sempre più di frequente, si infiltrano giovani pusher per incrementare il giro di spaccio;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per estendere il divieto di accesso di cui all'articolo 11 del decreto in esame anche in prossimità di luoghi di incontro e aggregazione giovanile e soprattutto nei circoli ricreativi e vicino alle sale giochi.

G11.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premesso che:

l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevedendo, in sostituzione delle precedenti disposizioni dell'articolo 13, che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi; prevede altresì modifiche in tema di sanzioni, ovvero che la violazione dei divieti e delle prescrizioni della norma sia punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro;

ulteriori modifiche sono poi apportate al seguente articolo 13-*bis*, il cui comma 1 è stato sostituito dai seguenti:

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-*bis*. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-*ter*. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso. Prevede infine che la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro siano sostituite dalla reclusione da sei mesi a due anni e dalla multa da 8.000 a 20.000 euro;

considerato che:

il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata;

impegna il Governo a:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il di-

vieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento non solo per coloro che si siano macchiati di delitti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ma anche per chi nei pressi degli stessi locali abbia commesso delitti di lesione personale, rissa, violenza privata.

G11.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

premesso che:

l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata;

il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento è previsto solo per i locali dove si sono svolti i fatti o nel territorio della provincia, senza considerare che gli autori di reati hanno la possibilità di compere gli stessi fatti su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere a tutto il territorio nazionale e non solo all'area, o alla provincia dove è stato commesso il fatto, il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.

G11.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, nei locali pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che il questore può adottare nei confronti di soggetti denunciati per specifici reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti;

solo la scorsa settimana nella provincia di Latina la Compagnia dei Carabinieri ha sgominato un sodalizio specializzato nello spaccio di droga a Caserta e in provincia di Napoli. In particolare, secondo gli accertamenti delle Forze dell'ordine, le sostanze stupefacenti - di solito crack, cocaina e hashish - venivano trasportate a bordo di vetture noleggiate e, in un secondo momento, lavorate in un appartamento dove c'era una specie di raffineria. La droga veniva infine venduta in un circolo sportivo;

la norma, per perseguire fino in fondo la sua funzione social-preventiva, dovrebbe prevedere un ulteriore ampliamento dei luoghi da sottoporre a divieto di accesso da parte di soggetti già denunciati per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto non basta ricomprendere in tale elenco le sole scuole e i locali di intrattenimento ma occorre inserire anche quei luoghi frequentati dai giovani nel loro tempo libero e nei quali sempre più di frequente si infiltrano giovani pusher per incrementare il giro di spaccio;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di superarne le criticità sopra illustrate con l'adozione di ulteriori iniziative normative per estendere il divieto di accesso di cui all'articolo 11

del provvedimento in esame anche all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri, strutture e complessi sportivi.

G11.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 11 contiene nuove «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», che novellano il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

nell'articolo vengono specificate le circostanze in base alle quali il Questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie locali pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

è previsto altresì che il Questore possa imporre nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati, il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in quanto collegati ai reati per i quali sia scattata la denuncia;

le predette disposizioni, da salutare con favore, sarebbero però destinate a rimanere lettera morta se alle Forze di Polizia non venissero conferite le risorse organiche e strumentali necessarie al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate:

impegna il Governo:

a dotare quanto prima le Forze di Polizia delle risorse organiche e strumentali - inclusi gli abiti civili per operare in incognito - occorrenti al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate per aver venduto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope, o per aver commesso reati in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in

locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o ancora delitti non colposi contro la persona o il patrimonio o aggravati.

G11.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (A.C. 2727)»;

premesso che:

l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevedendo, in sostituzione delle precedenti disposizioni dell'articolo 13, che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi; prevede altresì modifiche in tema di sanzioni, ovvero che la violazione dei divieti e delle prescrizioni della norma sia punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro;

ulteriori modifiche sono poi apportate al seguente articolo 13-*bis*, il cui comma 1 è stato sostituito dai seguenti:

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi di-

sordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e *1-bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento

ai quali è vietato l'accesso. Prevede infine che la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro siano sostituite dalla reclusione da sei mesi a due anni e dalla multa da 8.000 a 20.000 euro; considerato che:

il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata;

impegna il Governo a:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento non solo per coloro che si siano macchiati di delitti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o per delitti non colposi contro la persona o il patrimo-

nio, ma anche per chi nei pressi degli stessi locali abbia commesso delitti di lesione personale, rissa, violenza privata.

G11.106

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessso che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

La parte, normata con l'articolo 11, relativa al cosiddetto «Daspo Urbano» è, di fatto, di difficile applicazione e facilmente aggirabile, e, quindi, sostanzialmente inutile. Infatti, se da un lato è apprezzabile l'intento di impedire che a soggetti anche solo denunciati o condannati in via non definitiva per taluni reati, sia vietato frequentare certi luoghi, è altrettanto evidente che se gli interessati dal provvedimento restrittivo, troveranno altri luoghi in cui delinquere;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme previste dall'articolo 11, al fine di estendere l'applicabilità del divieto di accesso de quo a tutte le persone condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero sottoposte ad indagini preliminari e riguardate da misure cautelari personali nell'ultimo triennio per qualsivoglia delitto non colposo contro la persona o il patrimonio ovvero afferente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al disposto dell'articolo 73 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309, ancorché aggravato ai sensi dell'articolo 604-ter del Codice Penale, senza distinzione di luoghi.

G11.107

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (A.C. 2727)»;

premesso che:

l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, ma non contempla altre tipologie di reato che sempre possono intaccare la sfera fisica e psichica della persona quali delitti di lesione personale, rissa, violenza privata;

il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento è previsto solo per i locali dove si sono svolti i fatti o nel territorio della provincia, senza considerare che gli autori di reati hanno la possibilità di compere gli stessi fatti su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere a tutto il territorio nazionale e non solo all'area, o alla provincia dove è stato commesso il fatto, il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.

G11.108

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

occorre sancire rilevanza penale certa alle gravi condotte, quali la disobbedienza o la resistenza alle unità in pattugliamento nelle acque costiere, commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di «nave da guerra» di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice. Tale proposta va anche nel senso di armonizzare il Codice della navigazione all'evoluzione compiuta dalla normativa internazionale rispetto alla natura ed alla funzione dei natanti che non fossero espressamente destinati al compimento di attività militari, circostanza sulla quale la definizione del nostro codice parrebbe ad oggi lasciare aperti dei dubbi in alcuni settori dell'opinione pubblica o, peggio, dei giudici di merito, pur del tutto erroneamente.

Le due fattispecie di reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione e di resistenza o di violenza contro nave da guerra di cui al pedissequo articolo 1100 del cod. navigazione hanno recentemente dimostrato di potersi prestare a queste restrittive e non opportune visioni interpretative. Ciò a dispetto di quelle che risultano essere le tendenze evolutive del diritto internazionale marittimo, maggiormente attente all'attuale contesto geopolitico. Infatti, alla globalizzazione dei mercati ed alla mondializzazione dell'economia lecita, si accompagnano fenomeni di criminalità transnazionale di vario tipo, (riciclaggio di denaro sporco, contrabbando, traffico internazionale di armi, di droga, di esseri umani, con la conseguente necessità di predisporre opportune azioni di contrasto anche al di là dei confini dei singoli Stati, con mezzi e strumentazioni di diversa natura e consistenza.

occorre che i soggetti autori di condotte di reati di disobbedienza e di resistenza, dovranno così rispondere rispetto alla disobbedienza od anche alla resistenza, quando si trovino ad affrontare gli ordini impartiti da una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme previste dall'articolo 11, e di conseguenza adottare le opportune iniziative normative atte a garan-

tire la punizione penale di gravi condotte quali la disobbedienza o la resistenza alle attività di pattugliamento commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di «nave da guerra» di cui all'articolo 1099 e 1100 del Codice.

G11.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, nei locali pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, che il questore può adottare nei confronti di soggetti denunciati per specifici reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti;

oltre ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase precedente, ancorché non definitivo, all'accertamento della responsabilità penale; la nuova formulazione della citata norma individua gli elementi da prendere in considerazione per decidere in ordine all'applicazione del divieto: in particolare, si stabilisce che il Questore deve valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e fondare la decisione sugli accertamenti di polizia. Dalla lettera del testo che richiede entrambi questi presupposti emerge come la mera denuncia non sia da sola sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, risultando necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto debba in qualche modo considerarsi «pregiudicato», essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

sarebbe opportuno chiarire, come peraltro evidenziato anche dagli stessi Uffici della Camera dei Deputati - Servizio studi, se sia sufficiente una mera denuncia o se non siano richiesti ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato e quali provvedimenti dell'autorità giudiziaria siano utili a tal fine;

impegna il Governo:

a chiarire che la sola denuncia è sufficiente in ordine all'applicazione del divieto di accesso all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole,

università, locali pubblici o di intrattenimento per perseguire in modo più efficace lo scopo social-preventivo dell'articolo 11 del provvedimento in esame.

G11.110

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 11 relativo a «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», introduce modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

il disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento solo per coloro che nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza;

purtroppo i fatti di cronaca hanno dimostrato che autori di delitti contro la persona possono essere anche soggetti minori di età;

impegna il Governo a:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere anche ai minori di età il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.

EMENDAMENTI

11.0.100

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 del-

la citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 11-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 11-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.»

11.0.101

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.»

11.0.102

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano,

il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi.».

11.0.103

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità è rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico.».

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il per-

sonale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1.».

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

«389-*bis*. A decorrere dal 1^o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

11.0.104

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per favorire la sicurezza nei luoghi di privata dimora)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nei limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».

11.0.105

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

11.0.106

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del

Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2021 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2021 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2021 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2021 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia penitenziaria.»

11.0.107

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafioso e al terrorismo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»

Art. 12

12.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

12.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

12.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazio-

ne, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con le seguenti: «rendere di maggiore intensità».

12.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «sviluppare».

12.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «realizzare».

12.112

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «moltiplicare».

12.113

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «intensificare».

12.114

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «incrementare».

12.115

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «inasprire».

12.116

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «eseguire».

12.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aumentare».

12.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «ampliare».

12.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aggravare».

12.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «accrescere».

12.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *Internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» *aggiungere le seguenti:* «nonché dei siti *Internet* che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »ione, il parlamento, il governo e la magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti Internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «realizzare».

12.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «moltiplicare».

12.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «eseguire».

12.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazio-

ne, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con le seguenti: «rendere di maggiore intensità».

12.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «sviluppare».

12.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «intensificare».

12.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «incrementare».

12.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «inasprire».

12.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aumentare».

12.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «ampliare».

12.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aggravare».

12.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «accrescere».

12.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti *internet* che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.146

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.148

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

12.149

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.150

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.151

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.152

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.153

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.154

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare», con le seguenti: «rendere di maggiore intensità».

12.155

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «sviluppare».

12.156

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «realizzare».

12.157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «moltiplicare».

12.158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «intensificare».

12.159

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «incrementare».

12.160

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «inasprire».

12.161

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «eseguire».

12.162

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aumentare».

12.163

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «ampliare».

12.164

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aggravare».

12.165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «accrescere».

12.166

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.167

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.168

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della Patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.169

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.170

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.171

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

12.172

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.173

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.174

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.175

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.176

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse for-

niscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.177

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con le seguenti: «rendere di maggiore intensità».

12.178

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «sviluppare».

12.179

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «realizzare».

12.180

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «moltiplicare».

12.181

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «intensificare».

12.182

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «incrementare».

12.183

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «inasprire».

12.184

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «eseguire».

12.185

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aumentare».

12.186

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente «ampliare».

12.187

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aggravare».

12.188

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «accrescere».

12.189

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.190

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti *internet* che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.192

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

12.195

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, articolo, 12, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «eseguire».

12.196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.197

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.198

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza ci-

bernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «sviluppare».

12.202

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «intensificare».

12.203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «incrementare».

12.204

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «inasprire».

12.205

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «ampliare».

12.206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «aggravare».

12.207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «implementare» con la seguente: «accrescere».

12.208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.209

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.211

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.212

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.213

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.214

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.216

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti Internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.217

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista».

12.218

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.219

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.220

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.221

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.222

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.223

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti Internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.224

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «al presente comma» aggiungere le seguenti: «nonché dei siti internet che inneggiano al terrorismo di matrice islamica».

12.225

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti rife-

rimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.226

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.227

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.228

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti Internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.231

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici».

12.232

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - 1. agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.233

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *1.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.234

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.235

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.238

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio».

12.239

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.240

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.241

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.242

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.245

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

12.246

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.247

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.248

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.249

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.251

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.252

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o

di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi».

12.253

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.254

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.255

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.256

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.258

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.259

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «un giorno».

12.260

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - 1. agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.261

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.262

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai», con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.263

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio na-

zionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.265

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.266

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a impedire l'accesso ai» con le seguenti: «a oscurare i».

12.267

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.268

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che

non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.269

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.270

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone

alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.272

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che

non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.273

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti».

12.274

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.275

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.276

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.277

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.278

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.280

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.281

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

12.282

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.283

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

12.284

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

12.285

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

12.287

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

12.288

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

premessi che:

l'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, eccetera, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa in materia di reati commessi sulle reti informatiche;

L'evoluzione tecnologica e informatica e la diffusione dei *social network* hanno notevolmente aumentato il rischio di rendersi autori e di divenire vittime, talvolta inconsiamente, di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo:

a sostenere la realizzazione di corsi nella scuola primaria e secondaria di primo grado volta a fornire agli studenti un inquadramento di base dei principali rischi di commettere e/o subire reati che corrono utilizzando i *social network*, sensibilizzandoli all'importanza della privacy, intesa come cura dei propri dati personali.

G12.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

premessi che:

l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

nodo cruciale della disposizione appare quindi l'indicazione della notifica di detta iscrizione ai *provider*, al fine di da impedire l'accesso ai siti indicati;

prevedendosi un onere di notifica da parte del soggetto pubblicitario, non appaiono esservi dubbi circa il fatto che sia dal perfezionamento di detta notifica, di cui al comma 2 della disposizione, che i *provider* sono chiamati, entro il termine perentorio di sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti *web*; circa i *provider* ovvero i fornitori di connettività alla rete Internet, manca però una definizione che testualmente individui questa categoria, come viceversa avviene in materia di contrasto alla pedopornografia;

La disposizione in esame si limita a prevedere che «I fornitori di connettività alla rete *internet* provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007», senza richiamare espressamente aspetti della disciplina indicata che appaiono centrali per una definizione puntuale degli obblighi in capo ai *provider*;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, eccetera, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una uniforme disciplina in materia di obbligazioni per gli Internet service *provider*,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire puntualmente gli obblighi in capo ai *provider*.

G12.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

premesso che:

l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

la procedura disciplinata dal decreto in oggetto appare già obsoleta nella misura in cui è strutturata per oscurare i siti del cosiddetto «*surface web*» ossia quella parte di rete che si utilizza indicizzata dai più importanti motori di ricerca, ma se l'attenzione viene spostata sul *deep web* (legale ma riservato) o sul più inquietante *dark web* (mercato illegale) le cose potrebbero essere più complicate, atteso che non esistono indirizzi IP o DNS da «bonnare», il che potrebbe rendere la misura annunciata più una dichiarazione di intenti che un'effettiva arma di contrasto al traffico di stupefacenti sul *web*;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disciplina di contrasto al traffico di stupefacenti sulle reti di connettività con l'utilizzo di strumenti tecnologici più moderni.

G12.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

premesso che:

- l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

- la previsione istituisce un elenco di siti *web* da ritenere veicolo di reati in materia di stupefacenti, con onere pubblicitario di iscrizione nella *black-list* e di notifica dell'iscrizione ai *provider*, con obbligo per questi di inibirne l'accesso, pena una rilevante sanzione amministrativa pecuniaria non suscettibile di applicazione dei benefici *ex* articolo 161. 689/1981;

- nel merito la norma utilizza strumenti propri delle misure volte al contrasto della pedopornografia *online* introducendo disposizioni nella materia del contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*.

La novella in esame appare allocata in un contesto, come dianzi esposto, eterogeneo a fronte delle misure di contrasto alla pedopornografia in

rete che, invece, vedevano nel lontano 1998 la loro introduzione in un complesso normativo articolato e sostanzialmente mono-settoriale;

- il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, eccetera, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi, quali ad esempio quelli di una complessiva ed uniforme trattazione disciplina del *web*;

- l'evoluzione tecnologica ha aumentato il rischio di rendersi autori o rimanere vittime di fatti penalmente rilevanti ed è oggi quindi necessario contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, anche minorenni, nella rete *internet*, mediante l'introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché di regole deontologiche e di sistemi di certificazione applicabili ai trattamenti di dati personali svolti dai gestori dei siti *internet*;

- a tal fine si rendono necessari nuovi strumenti di contrasto alla criminalità sul *web* tramite ad esempio di ripristinare l'accesso all'WHOIS (il protocollo di rete che permette, in seguito a interrogazione a *database server* dedicati, di scoprire a quale *internet provider* appartenga un dominio o un indirizzo IP), fondamentale per la lotta alle attività illecite *online*.

- dall'entrata in vigore del GDPR l'accesso a questi dati è fortemente limitato, anche per una scarsa chiarezza nell'interpretazione dello stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati, con un evidente impatto negativo sulle investigazioni a contrasto di un ventaglio di reati perpetrati via *web*, dagli illeciti IP alle attività fraudolente come il *phishing*, fino ad arrivare alla disseminazione di materiale pedopornografico;

- ad oggi il tentativo di conciliare la disclosure di questo tipo di dati con il GDPR ha portato alla creazione di un sistema assai frammentato e facilmente oggetto di strumentalizzazioni, in grado di ostacolare l'accesso a informazioni essenziali a titolari di diritti e autorità di enforcement.

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte all'introduzione di un unitario complesso normativo in materia di contrasto all'utilizzo distorto del *web*.

G12.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- *bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

premesso che:

l'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi;

l'evoluzione tecnologica e informatica e la diffusione dei *social network* hanno, infatti, notevolmente aumentato il rischio di rendersi autori e di divenire vittime, talvolta inconsiamente, di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo:

a prevede l'ammodernamento dei sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di *blockchain*, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza.

G12.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 12 contiene «Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet»;

il predetto articolo prevede tra l'altro che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, formi un elenco costantemente aggiornato dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si ritengono utilizzati per l'effettuazione sulla rete *internet* di uno o più reati connessi al traffico di stupefacenti;

è altresì contemplato che il medesimo organo provveda a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web ai quali deve essere inibito l'accesso;

su queste basi, ai fornitori di connettività è imposto di impedire, entro il termine di sette giorni, l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti già individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007 per bloccare la fruizione dei siti pedopornografici;

in caso di violazione degli obblighi previsti, è disposta l'irrogazione di sanzioni amministrative di entità compresa tra i 50 e i 250 mila euro e la successiva riassegnazione dei proventi derivanti dalla loro riscossione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico che coprono le spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni relative all'imposizione dei divieti di accesso ai siti *web* segnalati;

le nuove disposizioni evidenziano la necessità di investire ulteriormente sulle dotazioni organiche e strumentali della Polizia postale, sia per assicurare il costante monitoraggio del web, che per verificare il rispetto, da parte dei fornitori di connettività alla rete internet, dell'inibizione dei siti web segnalati dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni:

impegna il Governo:

a rilanciare quanto prima la specialità della Polizia Postale e i reparti analoghi delle altre Forze di Polizia, destinandovi in priorità la parte dei proventi delle sanzioni amministrative generalizzate in premessa destinata al Ministero dell'Interno, al fine di provvedere al potenziamento delle capacità di monitoraggio e contrasto al traffico di stupefacenti gestito attraverso la rete internet.

G12.106

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premessi che:

l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

il contrasto alle droghe si realizza attraverso attività di repressione del traffico e dello spaccio di droga e dei crimini collegati, ma anche attraverso la formazione nelle scuole medie e superiori che coinvolge migliaia di studenti ogni anno. Lo scopo è quello di accrescere conoscenza e la consapevolezza dei rischi legati all'uso di droghe: un obiettivo prioritario se si considera che, dalle denunce presentate nel 2019, risultano in aumento i minorenni, sia italiani che stranieri, coinvolti nello spaccio di hashish e marijuana;

anche in emergenza Covid, l'Italia è fortemente impegnata a livello internazionale nel traffico di droga, attraverso la cooperazione tra le polizie dei vari Paesi che è la chiave decisiva per il contrasto del fenomeno;

impegna il Governo:

a diffondere tramite la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. - campagne di sensibilizzazione ed educazione alla legalità con lo scopo di accrescere la consapevolezza dei rischi collegati all'uso di stupefacenti di qualsiasi tipo.

G12.107

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

premessi che:

l'articolo 12, prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, eccetera, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi co-

me, ad esempio, una nuova normativa in materia di contrasto alla pirateria audiovisiva;

alimentata da organizzazioni criminali sempre più potenti e ramificate, la pirateria è un flagello che colpisce duramente gli autori - scrittori, registi, musicisti - e l'industria della cultura: editori, produttori di materiali musicali, film e serie televisive;

Questo *business* illegale cagiona un imponente danno per l'economia italiana a discapito dell'industria dell'audiovisivo che, in un momento già gravemente segnato dalle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid 19, si stima abbia perso nel solo 2019 oltre 6.000 posti di lavoro (dati FAPAV) proprio per effetto di questi fenomeni criminali;

il *business* della pirateria, in Italia vale almeno sei miliardi di euro all'anno - quasi la metà del fatturato del traffico degli stupefacenti, 14 miliardi di euro nel 2017 - a danno degli autori e dei prodotti culturali: musica, libri, giornali;

impegna il Governo:

a predisporre specifici interventi normativi finalizzati a dotare l'autorità di garanzia per le comunicazioni dei poteri necessari per disporre il blocco dell'indirizzo IP dei siti che trasmettono illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.102

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire L».

13.103

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti

e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

13.108

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

13.110

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.111

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.113

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

13.114

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) -1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.117

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.120

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.121

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*). - 1. Al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.122

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.123

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.124

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 di-

cembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.127

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.128

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.129

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.132

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *I.* L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.133

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI,
GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13 - *I.* L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.134

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *1.* L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

13.135

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.137

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

e) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

f) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» *con le seguenti:* «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.138

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)», *conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:*

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».

d) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.139

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

c) *Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)»;*

d) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».

13.140

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».*

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire la rubrica con la seguente: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.142

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.143

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.144

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - *1.* L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

13.145

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».*

13.146

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

13.147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

13.148

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.149

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.150

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

13.151

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.152

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

13.153

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.154

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.155

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.156

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

13.158

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

13.159

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.160

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) - 1. Al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.161

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

13.162

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

13.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

13.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.166

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente articolo 13-bis.

13.167

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

13.168

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.169

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.170

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.171

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.172

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.173

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.174

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

13.175

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

13.176

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.177

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.178

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - L'Articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

13.179

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimerlo.

13.180

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimerlo.

13.181

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimere il comma 2.

13.182

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Sopprimere il comma 2.

13.183

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

13.184

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.185

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.186

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.187

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.188

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

13.189

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.190

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: «che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia».

13.191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.192

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - 1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato. Conseguentemente sopprimere il comma 2».

13.194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria)».*

d) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

13.195

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

Conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

13.196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito

un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

13.197

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.198

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

13.200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.»

13.201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.202

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.204

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.205

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

13.208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 13. - *1.* L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

13.209

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sostituirlo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*) - *1.* Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7».

13.210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria».

Conseguentemente al comma 1, alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato "Garante nazionale"».

13.211

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza*) - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sopprimere l'articolo 7.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza».

13.212

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo.

13.213

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo.

13.214

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.215

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.216

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

13.217

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.218

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

13.219

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.220

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.221

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.222

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.223

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.224

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

13.225

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.226

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.227

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.228

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.230

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.231

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle persone» aggiungere le seguenti: «detenute o».

13.232

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.233

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.234

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.235

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.237

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.238

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.239

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.240

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.241

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.242

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.244

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.245

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia"».

13.246

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.247

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.248

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.249

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.250

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.251

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.252

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.253

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.254

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.255

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.258

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.259

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.260

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.261

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.262

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.263

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.264

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.265

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.266

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.267

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.268

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità

umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.269

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.272

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

13.273

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

13.274

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.275

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.276

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.277

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.279

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.280

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.281

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.282

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.283

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anticontagio covid-19. nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.284

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibi-

litato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.286

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati».

13.287

AUGUSSORI, CAMPARI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI,
PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 2, comma 3, lettera a), dopo la parola: "politico" aggiungere le seguenti: "devono essere esplicitate

nel modo più chiaro possibile e audioregistrate al fine di lasciarne perituro ricordo"».

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

l'articolo 13 del decreto-legge reca modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, prevedendo la proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante Nazionale;

l'articolo 3 del medesimo decreto-legge prevede che l'immigrato irregolare in condizioni di trattenimento possa rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale e che quest'ultimo possa fornire formulazioni specifiche all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei CPR o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza;

con l'ampliamento dei compiti del Garante previsto dalla novella si è introdotto nel nostro ordinamento un improprio strumento di giudizio e controllo di attività di competenza invece delle Prefetture e delle Questure, cui competono la gestione dei centri di trattenimento e delle misure di espulsione, e dunque in ultima analisi del Ministero dell'Interno;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la piena titolarità e indipendenza delle Prefetture e Questure relativamente alla gestione delle procedure di trattenimento e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi

che debbano essere espulsi e allontanati dal nostro Paese e da un uso strumentale della stessa.

G13.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

tra le ulteriori funzioni attribuite dal presente decreto-legge al Garante vi è la possibilità di delegare i garanti territoriali allo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il potere di delega del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ai garanti territoriali, allo svolgimento di seppur specifici compiti, dal momento che i garanti territoriali esercitano le loro funzioni senza un controllo pubblico.

G13.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 13 apporta modificazioni alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, il garante nazionale è un organo collegiale, composto dal Presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili;

l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, il mandato del Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame sia prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale;

la proroga delle funzioni di un organo il cui mandato è espressamente non prorogabile alla scadenza è una misura inopportuna e, se può giustificarsi in situazioni di particolare emergenza, non deve dare luogo ad una prassi volta ad aggirare il principio generale di ricambio dei componenti previsto dalla legge;

impegna il Governo a:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di assicurare un ricambio effettivo dei componenti del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in modo da attuare e non aggirare la disposizione, richiamata in premessa, in base alla quale il mandato non può essere prorogato alla scadenza del quinquennio.

G13.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 13 apporta modificazioni alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'arti-

colo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

in particolare, il comma 1, lettera *c*), aggiunge un comma 5.1 all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, ai sensi del quale il Garante nazionale può delegare, per un periodo non superiore a sei mesi, i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di identificazione e di espulsione (Cie), quando particolari circostanze lo richiedano;

le strutture richiamate sono particolarmente esposte a rischi in questa delicata fase di emergenza epidemiologica, a motivo della diffusione del virus SARS-CoV-2;

impegna il Governo a:

a predisporre tutte le misure idonee al fine di assicurare che l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori e i centri di identificazione e di espulsione (Cie) sia esercitata nel pieno rispetto delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia;

a predisporre tutte le misure idonee al fine di evitare che la delega di funzioni in favore dei garanti territoriali non metta a rischio le strutture sanitarie e sia esercitata con il precipuo fine di non favorire la formazione di focolai di COVID-19.

G13.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (cosiddetto Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà

personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e a devolverne le relative funzioni al Tribunale di sorveglianza.

G13.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

G13.106

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

impegna il governo:

a individuare quanto prima un nuovo soggetto cui affidare l'incarico di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nelle more della proroga dell'incarico all'attuale Garante, come stabilito dal presente decreto-legge.

G13.107

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53,

recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a devolvere le ulteriori funzioni attribuite al Garante dal presente decreto-legge con riguardo alla prevenzione della tortura e degli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti al Tribunale di sorveglianza.

G13.108

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

tra le ulteriori funzioni attribuite dal presente decreto-legge al Garante vi è la possibilità di delegare i garanti territoriali allo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il potere di delega del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ai garanti territoriali, allo svolgimento di seppur specifici compiti, dal momento che i garanti territoriali esercitano le loro funzioni senza un controllo pubblico.

G13.109

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessò che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 13 del decreto-legge reca, inoltre, modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, scomparendo pertanto la parola «detenuti», amplia i compiti del Garante, estendendoli alla prevenzione di torture e trattamenti inumani e degradanti, e proroga di due anni l'incarico dell'attuale Garante oltre la scadenza naturale;

la norma istitutiva del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, prevede che il Garante si avvalga delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia;

impegna il governo:

a rivedere la normativa di base con riguardo alla possibilità che il Garante si avvalga delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia al fine di tutelare l'imparzialità e la terzietà dell'operato del Garante.

G13.110

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2727, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

premesso che:

l'articolo 13 apporta modificazioni alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

in particolare, il comma 1, lettera *c*), aggiunge un comma 5.1 all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, ai sensi del quale il Garante nazionale può delegare, per un periodo non superiore a sei mesi, i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di identificazione e di espulsione (Cie), quando particolari circostanze lo richiedano;

le strutture richiamate sono particolarmente esposte a rischi in questa delicata fase di emergenza epidemiologica, a motivo della diffusione del virus SARS-CoV-2;

impegna il Governo a:

a predisporre tutte le misure idonee al fine di assicurare che l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori e i centri di identificazione e di espulsione (Cie) sia esercitata nel pieno rispetto delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia;

EMENDAMENTI

13.0.1

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

All'articolo 12, comma 1 del decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sostituire le parole "2 milioni" con le parole "4 milioni".»

13.0.2

LA RUSSA, BALBONI, TOTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12, comma 1 del decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, dopo le parole "2 milioni" inserire le parole "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".».

13.0.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis*".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

13.0.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis*».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.0.102

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.0.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

13.0.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.».

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

13.0.105

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».

13.0.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

13.0.107

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: "Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.108

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione)

1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di indizi e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».

13.0.109

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento

dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

13.0.110

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

13.0.111

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

13.0.112

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di

coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.»

13.0.113

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e metropolitane)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD)».

13.0.114

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato «Tavolo tecnico».

2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.

3. Al tavolo tecnico sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche alla presenza di stranieri;

b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;

c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

13.0.115

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 16 della legge 121/1981, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Sono altresì agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito delle competenze di polizia attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, i rispettivi Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria ad esso appartenenti." »

13.0.116

VITALI, PAGANO, FAZZONE, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 14

14.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» *con le seguenti:* «unità elementari di bilancio».

14.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.106

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» con le seguenti: «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.107

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

14.108

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.110

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. la Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il Governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'uni-

tà di voto 5.1,» *con le seguenti*: «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.113

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

14.114

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.117

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.118

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.119

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» *con le seguenti:* «unità elementari di bilancio».

14.120

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità

umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.121

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.122

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.123

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.124

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» con le seguenti: «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.125

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.126

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.127

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.128

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.129

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.130

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.131

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.134

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «capitoli di bilancio» con le seguenti: «unità elementari di bilancio».

14.135

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» con le seguenti: «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.136

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» con le seguenti: «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.137

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.140

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1,» *con le seguenti:* «Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'unità di voto 6.1,».

14.141

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.142

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.143

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: »ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari

e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.146

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Spese di personale per il programma",».

14.147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: »ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.148

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.149

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.152

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie",».

14.153

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.154

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.155

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.156

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.157

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC",».

14.159

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.160

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi».

14.161

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

14.162

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale ministero dell'interno e al ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

14.164

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

14.165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

14.166

AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, CAMPARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

3-ter. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che l'invarianza della spesa viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'Unità di voto 5.1;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, in materia di invarianza finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori al fine di adottare ulteriori iniziative normative a escludere l'azione relativa alle «Spese di personale per il programma».

G14.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repub-

blica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che l'invarianza della spesa viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'Unità di voto 5.1;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, in materia di invarianza finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori al fine di adottare ulteriori iniziative normative a escludere l'azione relativa ai «Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC».

G14.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che l'invarianza della spesa viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'Unità di voto 5.1;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, in materia di invarianza finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori al fine di adottare ulteriori iniziative normative a escludere l'azione relativa alle «Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie».

G14.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che l'invarianza della spesa viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'Unità di voto 5.1;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, in materia di invarianza finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori al fine di adottare ulteriori iniziative normative a escludere l'azione relativa agli «Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia».

G14.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che l'invarianza della spesa viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'Unità di voto 5.1;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, in materia di invarianza finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori utilizzando, in alternativa, il Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'Unità di voto 6.1.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.100

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.101

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.102

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.104

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.105

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

15.106

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *I.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.107

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *I.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.108

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *I.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.110

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1 gennaio 2021. Il

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.112

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.113

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.114

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.115

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.116

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.117

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.118

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1 gennaio 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.119

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.120

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.121

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

15.122

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.123

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

15.124

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.125

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

15.126

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.127

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.128

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.129

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura,

nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.130

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.131

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.132

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.133

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.134

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.135

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

15.136

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della Costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.137

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. nel rispetto dell'articolo 52, comma primo, della costituzione, proteggendone i confini. »Ione, il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.138

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.139

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.140

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimerlo.

15.141

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.142

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

15.143

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

15.144

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.145

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.146

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.147

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.148

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato

a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.149

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.150

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.151

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.152

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.153

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «al questore».

15.154

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.155

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Repubblica tutela la salute dell'individuo e della collettività e il governo, in ottemperanza dell'articolo 32 della Costituzione, è autorizzato a chiudere i porti per ragioni di sicurezza nazionale laddove la capienza degli ospedali risulta satura».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.156

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimerlo.

15.157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

15.159

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.160

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.161

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

15.162

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.163

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.164

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.166

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.167

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.168

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.169

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.170

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.171

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

15.172

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.173

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il Parlamento, il Governo e la Magistratura, nell'esercizio dei rispettivi poteri, agiscono in difesa della patria nel rispetto del principio sancito dall'articolo 52, primo comma della Costituzione, proteggendone i confini».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.174

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.175

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.176

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimerlo.

15.177

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.178

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

15.179

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

15.180

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.181

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la presidenza del consiglio dei ministri è istituito un comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.182

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.183

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.184

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.185

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.186

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.187

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.188

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.189

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

15.190

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente con il fine di sensibilizzare della vita e della dignità umana i paesi in cui il fenomeno migratorio è motivato dal mancato rispetto dei diritti umani».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.192

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimerlo.

15.193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1.

15.195

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021».

15.196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, l'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021».

15.197

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'unità di voto 5.1,» inserire le seguenti: «ad eccezione della voce "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia",».

15.198

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.202

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.204

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.205

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «al questore».

15.208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.209

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "difendendone i confini"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la parola: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.211

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.212

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.213

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.214

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.215

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri

confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.216

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 1.

15.217

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.218

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.219

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.220

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.221

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.222

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

15.223

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «lettere a), e) ed f)», aggiungere la parola: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» aggiungere la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.224

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.225

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.226

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.227

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.228

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.229

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.230

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «non trovano applicazione».

15.231

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.232

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.233

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.234

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.235

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.236

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.237

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.238

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.239

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.240

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.241

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.242

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.243

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.244

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.245

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.246

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.247

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.248

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.249

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.250

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.251

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

15.252

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.253

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.254

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.255

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.256

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.257

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.258

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore» con le seguenti: «di conversione».

15.259

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.260

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.261

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.262

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.263

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.264

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.265

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle commissioni territoriali».

15.266

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.267

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.268

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.269

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.270

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.271

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.272

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «al questore».

15.273

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.274

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.275

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.276

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della

salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.277

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.278

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.279

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle sezioni specializzate dei tribunali».

15.1

PILLON, OSTELLARI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»

15.280

PILLON, OSTELLARI, AUGUSSORI, CAMPARI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»

15.281

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.282

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.283

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.284

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migran-

ti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.285

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.286

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.287

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sopprimere il comma 2.

15.288

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.289

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.290

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.291

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.292

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.293

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato sostiene anche economicamente, nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie e i propri cittadini e difende i propri confini messi a rischio da organizzazioni internazionali che perseguono l'obiettivo di limitarne l'indipendenza».

15.294

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.295

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.296

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.297

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.298

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.299

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

Al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.300

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 gennaio 2021».

15.301

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.302

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14. - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi».

15.303

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: «Disposizioni urgenti in materia di» con le seguenti: «Disposizioni volte ad incrementare e favorire l'».

15.304

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale Ministero dell'interno e al Ministero della salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio Covid-19. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.305

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, OSTELLARI,
Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO

*Al comma 2 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto»
con le seguenti: «del 31 dicembre 2020»*

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 premettere il seguen-
te:*

«01. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica e della dignità umana delle persone ospitate, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale».

15.306

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto»
con le seguenti: «del 31 dicembre 2020».*

15.307

AUGUSSORI, CAMPARI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, Emanuele PELLEGRINI,
PILLON, STEFANI, URRARO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente
provvedimento entrano in vigore il giorno in cui sarà dimostrato che tutte le
persone presenti sul territorio italiano non vivono in stato di povertà».*

15.308

AUGUSSORI, CAMPARI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, Emanuele PELLEGRINI,
PILLON, STEFANI, URRARO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fino al 31 dicembre del primo anno nel quale l'Italia re-*

gistrerà undici mesi senza che si sia verificato alcuno sbarco di immigrati sul proprio territorio, sul pennone del Quirinale, oltre alla bandiera italiana e a quella europea, verrà esposta una bandiera di colore nero, a monito di ciò che causa una cattiva gestione dell'immigrazione e in ricordo delle vittime dei trafficanti di persone».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti cosiddetti sicurezza;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali.

G15.101

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti c.d. sicurezza;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali, con particolare riguardo a quelle in cui si richiede l'esame prioritario.

G15.102

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti c.d. sicurezza;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali, con particolare riguardo a quelle che prevedono procedure accelerate.

G15.103

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti c.d. sicurezza; -

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali, con particolare riguardo a quelli avviati per domanda manifestatamente infondata.

G15.104

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti c.d. sicurezza; -

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali, con particolare riguardo a quelli avviati per domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

G15.105

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, composito ed eterogeneo nei contenuti, nella prima parte, reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo, che vanno ben oltre l'accoglimento dei rilievi emersi nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (c.d. Decreto Sicurezza 2);

nella seconda parte il decreto-legge interviene, poi, in materia di giustizia, con riguardo ai reati commessi nei CPR, con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché con una serie di modifiche al codice penale, alla disciplina sul DASPO e sul contrasto al traffico di stupefacenti via internet, per modificare, in fine, la normativa relativa al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

l'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, in particolare, si tratta dell'applicazione anche ai procedimenti di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali già all'entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre, delle norme relative al riconoscimento della protezione speciale per trattamento inumano e degradante e inserimento sociale e vincoli familiari in Italia e delle nuove norme in tema di procedure accelerate ed esame prioritario delle domande di asilo;

si tratta di un'accelerazione degli effetti previsti dal nuovo decreto-legge, senza attendere la conversione in legge del decreto, rispetto alle disposizioni vigenti, che erano state da ultimo previste dai precedenti decreti cosiddetti sicurezza;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fare salvi i procedimenti già in corso di richiesta di asilo pendenti davanti alle commissioni territoriali, con particolare riguardo a quelli avviati per decisione di non accoglimento della domanda in presenza di condizioni che vietano l'espulsione del richiedente competente.
